



COMUNICATO STAMPA n. 134/24

Lussemburgo, 10 settembre 2024

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-29/22 P | KS e KD/Consiglio e a. e C-44/22 P | Commissione/KS e a.

Politica estera e di sicurezza comune (PESC): la Corte precisa la portata della competenza dei giudici dell'Unione

In tale ambito, la Corte è competente a valutare la legittimità degli atti o delle omissioni che non si ricollegano direttamente a scelte politiche o strategiche rientranti in tale politica o ad interpretarli

KS e KD, parenti prossimi di persone scomparse o uccise in Kosovo nel 1999, hanno adito il Tribunale dell'Unione europea. La causa riguarda la missione civile dell'Unione europea in Kosovo (Eulex), che è stata dispiegata nell'ambito della PESC. Il Tribunale ha respinto tale ricorso per la propria manifesta incompetenza a conoscerne. In sede di impugnazione, la Corte di giustizia precisa che i giudici dell'Unione sono effettivamente competenti a valutare la legittimità degli atti o delle omissioni rientranti nella PESC che non si ricollegano direttamente a scelte politiche o strategiche o ad interpretarli. Ciò vale, in particolare, per le decisioni adottate dall'Eulex Kosovo in merito alla scelta del personale o all'attuazione di misure di controllo o di mezzi di ricorso.

Nel 2008, l'Unione europea ha istituito una missione civile sullo Stato di diritto, denominata Eulex Kosovo, incaricata, in particolare, di indagare sui reati e sulle persone scomparse o uccise in Kosovo nel 1999, nell'ambito del conflitto che ha avuto luogo in tale paese. Nel 2009, l'Unione ha istituito una commissione per il controllo del rispetto dei diritti umani, incaricata di esaminare le denunce presentate per violazioni dei diritti umani commesse dall'Eulex Kosovo nell'esercizio del suo mandato.

A seguito delle denunce presentate da KS e KD, la commissione di controllo ha concluso, nei mesi di novembre 2015 e di ottobre 2016, che erano stati violati diversi diritti fondamentali. Nel marzo 2017, tale commissione ha chiuso i fascicoli in questione, constatando al contempo l'attuazione solo parziale, da parte del capo dell'Eulex Kosovo, delle raccomandazioni che gli aveva rivolto. KS ha proposto un ricorso per responsabilità extracontrattuale nei confronti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in particolare per violazione di varie disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nel dicembre 2017, il Tribunale si è dichiarato manifestamente incompetente a conoscere di tale ricorso ¹.

In seguito, KS e KD hanno proposto al Tribunale un nuovo ricorso nei confronti del Consiglio, della Commissione e del SEAE. Esse intendono ottenere il risarcimento del danno che ritengono di aver subito a causa di diversi atti ed omissioni relativi, in particolare, alle indagini svolte durante la missione Eulex Kosovo. Inoltre, nel giugno 2021, KS e KD hanno presentato una domanda di provvedimenti istruttori, diretta ad ottenere la produzione della versione integrale del piano operativo dell'Eulex Kosovo. Nel novembre 2021, il Tribunale ha respinto, per lo stesso motivo, tale ricorso ².

Pronunciandosi sull'impugnazione, la Corte annulla oggi parzialmente quest'ultima ordinanza del Tribunale e gli rinvia la causa per il resto.

Essa ricorda che l'inclusione della PESC nel quadro costituzionale dell'Unione implica che anche ad essa si applichino i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Tra questi figura il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, valori che richiedono che le autorità dell'Unione siano soggette a sindacato giurisdizionale.

Certamente, né gli articoli dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che sanciscono il diritto a un ricorso effettivo né l'invocazione di violazioni di diritti fondamentali giustificano, di per sé, che i giudici dell'Unione si dichiarino competenti. D'altronde, la limitazione di competenza della Corte in materia di PESC prevista dai Trattati **non è incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo quale garantito dalla CEDU**, posto che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già ammesso limitazioni costituzionali alle competenze dei giudici di uno Stato per quanto riguarda atti non separabili dalla conduzione delle relazioni internazionali di quest'ultimo.

Interpretando i Trattati alla luce, in particolare, del diritto a un ricorso effettivo e dei principi dello Stato di diritto, **la Corte dichiara tuttavia di essere competente a valutare la legittimità degli atti o delle omissioni rientranti nella PESC che non si ricolleghino direttamente a scelte politiche o strategiche, o ad interpretare tali atti.**

Nel caso di specie, la capacità della missione Eulex Kosovo di assumere personale costituisce un atto di gestione quotidiana che si inserisce nell'ambito dell'esecuzione del mandato della missione. Pertanto, **le decisioni adottate dall'Eulex Kosovo in merito alla scelta del personale impiegato da tale missione non si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche operate da detta missione nell'ambito della PESC.**

La Corte giunge alla stessa conclusione per quanto riguarda la mancanza di disposizioni che prevedano il **gratuito patrocinio nell'ambito dei procedimenti condotti dinanzi alla commissione di controllo**. Analogamente, per quanto riguarda la mancanza di **poteri esecutivi** conferiti alla commissione di controllo o di **mezzi di ricorso** per le violazioni accertate dalla stessa commissione, la Corte ritiene che la decisione di sottoporre o meno gli atti e le omissioni di tale missione ad un meccanismo di controllo riguardi unicamente un aspetto della sua gestione amministrativa.

La Corte rileva, poi, sempre in questo stesso senso, che **tanto la mancanza di misure correttive** che consentano di porre rimedio alle violazioni di diritti fondamentali accertate dalla commissione di controllo, quanto la mancanza di un **esame giuridico serio** del caso di KD riguardano la mancata adozione di misure individuali e non si ricollegano direttamente alle scelte politiche o strategiche operate nell'ambito della PESC.

Per contro, i **mezzi messi a disposizione dell'Eulex Kosovo** e la decisione di **revocare il mandato esecutivo** di tale missione si ricollegano direttamente a dette scelte politiche o strategiche, cosicché il Tribunale non è incorso in errore nel dichiararsi incompetente a conoscere di tale parte del ricorso proposto da KS e KD.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Restate in contatto!



¹Ordinanza del 14 dicembre 2017, KS/Consiglio e a. (T-840/16).

² Ordinanza del 10 novembre 2021, KS e KD/Consiglio e a. [\(T-771/20\)](#).